

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PALLIUM

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: COMISO RG VIA A.RIGHI N.2

Numero REA: RG - 97515

Codice fiscale: 01145360887

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-05-2023 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO		
Art. 1 – Costituzione		
E' costituita una cooperativa di solidarietà denominata Cooperativa Sociale		
PALLIUM.		
Art. 2 – Norme applicabili		
Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi		
speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme		
sulla società a responsabilità limitata.		
Art. 3 – Sede		
3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Comiso (RG) all'indirizzo		
risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai		
sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.		
3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune		
indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è		
abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese;		
spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso		
da quello indicato sub. 3.1.		
3.4. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia		
in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice		
decisione dell'organo amministrativo.		
3.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal		
libro soci.		
Art. 4 – Durata		
4.1 La durata della società è fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere		
prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a		

	tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da	
	esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che	
	assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause	
	indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonché per	
	la perdita del capitale sociale.	
	Art. 5 – Oggetto	
	5.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine	
	speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari, socio-	
	assistenziali ed educativi di cui alla lett. a) dell'art. 1, della legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	La cooperativa intende gestire e svolgere stabilmente o temporaneamente,	
	per conto proprio e di terzi, anche attraverso convenzioni, partecipazione ad	
	appalti, gare, trattative private nonché avvalersi dell'istituto	
	dell'accreditamento secondo le normative vigenti e loro modifiche e	
	aggiornamenti, con Enti Locali (Comuni, Liberi Consorzi Comunali, ASP,	
	Regioni, ecc.), con Enti Pubblici, Parapubblici, Morali, Culturali, Privati:	
	a) asili nido, scuole materne, ludoteche, centri aggregativi, attività	
	extrascolastiche per bambini, colonie per minori;	
	b) comunità alloggio per minori, anziani, inabili;	
	c) case albergo per minori, anziani e inabili, centri di attività protetta, case	
	di riposo, centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale	
	temporanea, centri diurni e residenziali di accoglienza ed incontro, centri	
	diurni di protezione sociale, soggiorni vacanze e comunità di tipo familiare;	

	d) servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione e al trasporto	
	per alunni con disabilità psico fisica e sensoriale inseriti nelle scuole e in	
	altre strutture pubbliche e/o private anche con mezzi omologati per disabili;	
	e) sostegno scolastico ed extrascolastico, educativa domiciliare e	
	territoriale, supporto alla genitorialità, consulenza e supporto psicologico,	
	promozione dei legami genitoriali, centro affidi, spazio neutro, mediazione	
	familiare per minori e famiglie;	
	f) gestione servizi di equipe socio-medico-psico pedagogica e di medicina	
	scolastica;	
	g) servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia	
	presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza;	
	h) Organizzazione e gestione di servizi socio sanitari, servizi infermieristici,	
	assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata ADI, riabilitativi,	
	fisioterapici e logopedici a carattere domiciliare oppure realizzati nei centri	
	di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati;	
	i) attività e servizi di assistenza domiciliare agli anziani, ai disabili e ai	
	minori	
	j) Gestione RSA (residenze sanitarie assistite), consultori familiari;	
	k) l'assistenza dei malati di AIDS, malati terminali (cure palliative) e	
	tossicodipendenti anche con l'attivazione di nuclei di unità di strada;	
	l) prevenzione e lotta alla violenza di genere, gestione centri donne	
	antiviolenza, case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalità	
	in emergenza, casa di accoglienza per gestanti e madri con figli nonché tutti	
	i servizi integrati volti al sostegno e alla protezione delle vittime.	

	m) progettazione e realizzazione di servizi ed interventi volti alla	
	rieducazione e al reinserimento sociale dei detenuti, nel periodo detentivo e	
	post detentivo ed alla tutela dei legami familiari;	
	n) servizi ed attività di riabilitazione (pet therapy, ippoterapia, ecc.);	
	o) progettazione, gestione e realizzazione di progetti e servizi, finanziati	
	anche con fondi europei, nel campo dell'immigrazione;	
	p) mediazione culturale e linguistica tra comunità locale ed immigrati,	
	promuovendo la rimozione delle barriere culturali e linguistiche e	
	collaborazione con organismi e istituzioni, pubblici e privati, nel processo di	
	adeguamento delle prestazioni offerte all'utenza immigrata;	
	q) gestione di strutture di accoglienza e permanenza temporanea per	
	immigrati adulti e minori non accompagnati, servizi di integrazione e	
	orientamento lavorativo, servizi socio assistenziali e sanitari contro lo	
	sfruttamento di persone vittime di tratta;	
	r) perseguire l'inclusione/integrazione sociale e/o lavorativa di soggetti	
	fragili, vulnerabili o svantaggiati a rischio di esclusione sociale, presa in	
	carico di soggetti in condizione di disagio economico e vulnerabilità sociale;	
	s) progettazione e gestione di corsi di formazione professionale e di	
	riqualificazione del personale, orientamento specialistico, promozione di	
	tirocini, promozione di prestazioni socialmente utili, purché non finalizzati	
	all'inserimento lavorativo;	
	t) servizi di studio e di ricerca nell'ambito di servizi sociali e sanitari,	
	attraverso censimenti, banche dati ed archivi, anche per conto terzi, da	
	utilizzare per la programmazione ed il monitoraggio dei servizi;	

	u) la promozione e gestione di seminari e convegni nei campi di attività	
	della società;	
	v) attività di promozione, sensibilizzazione e rivendicazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di	
	affermazione dei loro diritti;	
	w) organizzazione e gestione di servizi di segretariato sociale, supporto e	
	potenziamento del servizio sociale professionale;	
	x) coprogrammazione e coprogettazione con enti pubblici di attività anche	
	innovative e sperimentali finalizzate alla definizione ed eventualmente alla	
	realizzazione di specifici progetti, interventi e servizi per soddisfare bisogni	
	definiti nell'ambito dei servizi alla persona;	
	y) progetti mirati all'orientamento, alla valutazione multidimensionale e	
	professionale all'inserimento lavorativo e/o all'autonomia abitativa di	
	soggetti con disabilità;	
	z) centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al	
	miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura ed il turismo sociale; rete di presidi di welfare di prossimità	
	(luoghi fisici e virtuali di incontro, orientamento alla fruizione di servizi	
	esistenti, definizione di interventi aggiuntivi, ecc.) rivolti a individui,	
	famiglie e anziani per promuovere il benessere individuale e collettivo;	
	aa) mense e consegna pasti a domicilio;	
	bb) centri e punti di ascolto per anziani, donne, adolescenti e giovani;	
	cc) attività di teleassistenza, telesoccorso e di tutti quei servizi che a	
	distanza permettono di monitorare le condizioni di salute;	
	dd) la realizzazione di progetti del servizio civile volontario;	

	ee) gestione di impianti sportivi volti anche per garantire l'inclusione e	
	l'integrazione sociale di persone svantaggiate, disabili e minori;	
	ff) servizi di conduzione e vigilanza scuolabus anche degli Enti Locali	
	(comunali, provinciali etc.);	
	gg) noleggio, con e senza conducente di mezzi di trasporto;	
	hh) la stipula di convenzione con personale specializzato ove non ve ne sia	
	disponibile tra i soci per i comprovati motivi della Società;	
	ii) il compimento di ogni azione mutualistica e la scelta in genere di tutte le	
	attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;	
	jj) l'adesione a consorzi tra cooperative o tra associazioni aventi finalità	
	analoghe;	
	kk) il compimento di tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario,	
	mobiliare ed immobiliare, necessari al raggiungimento dei fini sociali.	
	La cooperativa si prefigge, inoltre: a) di tutelare, promuovere e valorizzare	
	le cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n.	
	1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente	
	della Repubblica 30 settembre 1963 n. 1409; b) di tutelare e valorizzare la	
	natura e l'ambiente; c) di promuovere la Cultura e l'Arte; d) di tutelare i	
	diritti civili.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi la società cooperativa potrà usufruire	
	di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in	
	genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro ente pubblico o privato	
	(lasciti, donazioni).	
	5.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto	
	sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché	

	compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e	
	immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	5.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre	
	impegnata ad integrare – in modo permanente o secondo le opportunità	
	contingenti – la propria attività con quella di altri enti cooperativi,	
	promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate	
	all’associazionismo cooperativo.	
	La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società	
	diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto	
	analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie	
	in genere, anche reali.	
	La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizi	
	tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di	
	marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie,	
	effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto	
	futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione	
	delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel	
	rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.	
	5.4 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle	
	norme che ne disciplinano l’esercizio, e in funzione degli scopi perseguiti	
	dalla società, quale cooperativa sociale; in particolare, eventuali attività di	
	natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi	
	in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla	
	disciplina delle società fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n.	
	216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al	

	pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese	
	editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni	
	d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di	
	tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in	
	tema di attività d'intermediazione mobiliare; del Dlgs 1° settembre 1993 n.	
	385, in materia di attività bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo	
	1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di	
	finanziamenti; del Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia	
	d'intermediazione finanziaria; nonché nel rispetto della normativa in tema di	
	attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali; pertanto,	
	ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per	
	Legge a soggetti muniti dei necessari titoli professionali o autorizzati	
	all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di	
	Legge, con l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti aventi	
	detti requisiti specifici, e con esclusione dello svolgimento diretto delle	
	attività professionali o comunque riservate. I servizi professionali saranno	
	espletati e sottoscritti da professionisti regolarmente iscritti ad albi	
	professionali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze stabilite dalle	
	leggi vigenti.	
	5.5. La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di	
	terzi non soci.	
	Art. 6 – Numero e categorie di soci	
	6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero	
	dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	

	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle	
	seguenti categorie:	
	soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di	
	qualsiasi natura ed entità;	
	– soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente	
	per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel	
	territorio interessato dall'attività della cooperativa.	
	6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in	
	particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini con quella della cooperativa.	
	6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla	
	appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.	
	Art. 7 – Soci lavoratori	
	7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in	
	forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa,	
	continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali.	
	7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di	
	agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro	

	capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare	
	direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il	
	raggiungimento dei fini sociali.	
	7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci	
	instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma	
	subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la	
	prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e	
	normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio	
	di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Art. 8 – Soci volontari	
	8.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa	
	gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	8.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci.	
	8.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di	
	legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle	
	norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali.	
	8.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese	
	effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti	
	dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	

	8.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in	
	applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le	
	prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 9 – Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari	
	9.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari, secondo la	
	disciplina prevista per le società per azioni.	
	Art. 10 – Procedura di ammissione	
	10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo contenente:	
	– se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,	
	codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica:	
	denominazione sociale, sede e codice fiscale;	
	– i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	– l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e	
	il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la	
	cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha	
	deciso l'adesione.	
	10.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli	
	amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione	
	deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori	
	nel libro dei soci.	

	10.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sopraprezzo eventualmente	
	determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dagli amministratori.	
	10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e	
	comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	10.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni	
	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 11 – Quote	
	11.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a	
	venticinque euro.	
	11.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio	
	può avere una quota superiore a centomila euro.	
	11.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di	
	conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli	
	2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone	
	fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di	
	amministrazione.	
	Art. 12 – Cessione delle quote dei soci cooperatori	

	12.1 La quota dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto	
	verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.	
	12.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il	
	nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	12.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione	
	e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione può proporre opposizione al tribunale.	
	Art. 13 – Vincoli sulle quote	
	13.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si	
	considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia	
	dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la	
	medesima.	
	13.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non	
	può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	Art. 14 – Recesso	
	14.1 Il diritto di recesso compete:	
	– ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o	
	del tipo di società, alla sua fusione o scissione,	

	alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla	
	eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto	
	costitutivo, (all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle	
	partecipazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromissorie nel	
	presente atto costitutivo);	
	– ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;	
	– ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società	
	determinato nell'atto costitutivo;	
	– ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	– in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	14.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni	
	dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione innanzi il tribunale.	
	14.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per	
	quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	Art. 15 – Esclusione del socio	
	15.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	

	• per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal	
	contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;	
	• per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	• nel caso indicato all'articolo 2531;	
	• nei casi previsti dall'articolo 2286;	
	• nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;	
	• che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società	
	oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;	
	• che non osserva le disposizioni contenute nello statuto, nel regolamento	
	interno e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti;	
	• che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi	
	assunti a qualunque titolo verso la società.	
	15.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.	
	15.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione	
	al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	15.4 Lo scioglimento del rapporto sociale non determina la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 16 – Morte del socio	
	16.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della	
	quota secondo le disposizioni dell'articolo 17 seguente.	
	Art. 17 – Liquidazione della quota	

	17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio.	
	17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto	
	soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate	
	(eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato,	
	qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad	
	aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo	
	comma.	
	17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio.	
	Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il	
	pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta	
	l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto per la liquidazione della quota (o per il rimborso delle	
	azioni).	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società	
	gli eredi del socio defunto.	
	Art. 19 – Patrimonio sociale	

	19.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci	
	cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dal fondo di riserva speciale formato con le somme versate dai soci;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari	
	rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie a favore della Società,	
	che possono anche avere una destinazione specifica, ma che devono essere	
	accettate dal Consiglio di Amministrazione;	
	g) dalle contribuzioni di persone o enti pubblici e privati;	
	h) dai proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	i) dal fondo costituito per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o	
	il potenziamento aziendale.	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello	
	scioglimento.	
	Art. 20 – Capitale sociale	
	20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare	
	prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore	
	nominale ciascuna non inferiore a € 25,00.	
	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	

	20.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle	
	forme previste dagli articoli 2438 e seguenti.	
	In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere	
	autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.	
	20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di	
	valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore	
	della società.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza	
	di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti,	
	per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per	
	oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso	
	la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il	
	versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso	
	la società.	
	20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto	
	disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.	
	20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un	
	terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea	
	dei soci per gli opportuni provvedimenti.	
	All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo	
	amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le	
	osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della	
	relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società	
	almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne	
	visione.	

	Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo	
	avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un	
	terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il	
	capitale in proporzione delle perdite accertate.	
	In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore	
	devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in	
	ragione delle perdite risultanti dal bilancio.	
	20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto 20.5, il capitale risulta	
	completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio	
	convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il	
	contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto	
	minimo.	
	Art. 21 – Riserva legale, statutarie e volontarie	
	21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a	
	questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.	
	21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella	
	misura e con le modalità previste dalla legge.	
	Art. 22 – Divieti	
	22.1 È fatto divieto alla cooperativa:	
	• di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	

	• di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi;	
	• di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio	
	23.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea	
	determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la	
	destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e	
	21.2.	
	23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare	
	anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei	
	trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e	
	svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a	
	ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di	
	ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante	
	applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea,	
	mediante:	
	– integrazioni dei compensi;	
	– aumento gratuito del capitale sociale;	
	– distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	

Art. 24 – Decisioni dei soci

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 27.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 – Diritto di voto

	25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel	
	libro dei soci.	
	25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della	
	quota o il numero delle azioni possedute.	
	Art. 26 – Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso	
	espresso per iscritto	
	26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente	
	punto 24.3, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base	
	del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	• l'argomento oggetto della decisione;	
	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	• l'indicazione dei soci consenzienti;	
	• l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi	
	l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	• la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà	
	essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	• l'argomento della decisione;	
	• il contenuto della decisione;	

	• il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita	
	dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro	
	contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della	
	spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente	
	devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti	
	spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza	
	dei voti spettanti ai soci partecipanti.	
	26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno	
	essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare	
	27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 alle	
	lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal	
	presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più	
	amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del	
	capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.	

	27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede	
	sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché	
	nell'ambito del territorio nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione	
	ovvero da uno degli amministratori, mediante pubblicazione sulla Gazzetta	
	Ufficiale della Regione Siciliana almeno quindici giorni prima di quello	
	fissato per l'adunanza, ovvero avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo	
	dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito	
	risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad	
	assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al	
	domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo	
	telex, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito	
	al numero di telex, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico	
	recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino	
	espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono	
	essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle	
	materie da trattare.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali	
	formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e	
	siano presenti o informati tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove	
	nominati, ai sensi dell'art. 2479 – bis, comma 4, c.c.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione, uno degli	
	amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà	

	comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione	
	di riunirsi in assemblea totalitaria.	
	27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo	
	amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di	
	cui al successivo punto 28.1 lett. b), dall'amministratore unico (nel caso di	
	cui al successivo punto 28.1 lett. a.) o dall'amministratore più anziano (nel	
	caso di cui al successivo punto 28.1 lett. c). In caso di assenza o	
	impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con	
	il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la	
	legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli	
	intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale	
	dell'assemblea.	
	27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data	
	dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.	
	È anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di	
	telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a	
	condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e	
	da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia	
	loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di	
	tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.	

	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera comunque tenuta nel	
	luogo in cui si trova il presidente.	
	Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi	
	rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla	
	società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai	
	sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o	
	ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di	
	queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano <i>almeno la metà</i> dei voti spettanti	
	alla totalità dei soci e delibera a maggioranza.	
	In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita con la	
	presenza di tanti soci che rappresentano <i>almeno 1/10</i> dei voti spettanti alla	
	totalità dei soci e delibera a maggioranza.	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su	
	proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere	
	espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci	
	dissenzienti.	
	27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto	
	costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono	
	essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.	

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 – Amministrazione

28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

a) da un amministratore unico;

b) da un consiglio di amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. È ammessa la rieleggibilità.

	28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla	
	lett. b del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno <i>la</i>	
	<i>maggioranza dei consiglieri</i> decade l'intero consiglio d'amministrazione.	
	Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui alla lett. c del	
	precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo	
	amministratore, decadono anche gli altri amministratori.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla	
	convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo	
	amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori	
	rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione	
	dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del	
	precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i	
	propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario, anche estraneo.	
	Art. 29 – Decisioni del consiglio di amministrazione	
	29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione,	
	le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 29.2,	
	sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio	
	nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con	
	ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.	

	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto	
	favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5	
	(redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione di scissione,	
	nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che	
	incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza	
	degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge	
	o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione	
	debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato	
	a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata,	
	ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.	
	In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da	
	spedirsi almeno un giorno prima della riunione.	
	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie	
	deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle	
	deliberazioni stesse tutti i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale,	
	con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta	
	s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente	
	articolo, devono essere trascritte nel Libro soci degli amministratori.	

Art. 30 – Competenze degli amministratori		
30.1.	L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la	
	legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negotia» e	
	mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.	
30.2.	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può	
	delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381	
	c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero	
	a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato	
	esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno	
	compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che	
	risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le	
	limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
Art. 31 – Rappresentanza		
31.1.	La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta	
	all'organo amministrativo adottato, secondo le modalità e con le limitazioni	
	stabilite dall'atto di nomina.	
Art. 32 – Compensi degli amministratori		
32.1.	Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci	
	al momento della nomina.	
Art. 33 – Controllo dei soci ed azione di responsabilità		
33.1.	Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art.	
	2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo	

	svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di	
	responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro	
	gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da	
	parte della società.	
	Art. 34 – Controllo legale dei conti	
	34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società	
	è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre	
	supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e	
	sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio	
	sindacale o da un revisore unico.	
	34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà	
	presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica	
	di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I	
	tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che	
	ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	34.3 Il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo, fermo restando	
	il quorum costitutivo di cui al precedente punto 26.4, spetta ai soci	
	proporzionalmente alle quote possedute (ovvero in ragione della	
	partecipazione allo scambio mutualistico).	
	Art. 35 – Disposizioni finali	

33 di 34

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo."